

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 26 Foro dell'esecuzione forzata

Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. [513](#)] o immobili [c.c. [2861](#), [2890](#), [2891](#); c.p.c. [16](#), [480](#), [482](#), [484](#), [492](#), [519](#), [548](#), [555](#), [792](#)] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'[articolo 21](#).

Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. [2931](#), [2933](#)].